

*Trasmesso a mezzo PEC*

*Non segue originale*

Spett.le

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.

agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it

**Oggetto:** Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 1 comma II del D.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020 alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. per la fornitura di reagenti per il completamento di indagini immunoistochimiche farmacodiagnostica occorrenti alla UOC ANATOMIA PATOLOGICA IRE per 36 mesi.  
CIG 909802039D

All'esito della procedura esperita per l'aggiudicazione della fornitura di reagenti per il completamento di indagini immunoistochimiche farmacodiagnostica occorrenti alla UOC ANATOMIA PATOLOGICA IRE per mesi 36, è stato individuato quale aggiudicatario l'operatore economico l'AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A., con sede in via Piero Gobetti n. 2/c, cap. 20063, Cernusco Sul Naviglio, (MI), P.IVA 12785290151, per un importo, pari a € **141.847,32**, IVA al 22% esclusa;  
Con Determinazione di aggiudicazione n. 234 del 15/03/2022, pubblicata sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it) di questa Stazione Appaltante, è stato determinato di procedere all'aggiudicazione definitiva della prestazione contrattuale indicata in oggetto ai sensi dell'art 1 comma II del D.l. 76/2020.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

## **1. Parti stipulanti e Oggetto**

Sono Parti del contratto:

gli **IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO** – di seguito anche “Stazione Appaltante”, rappresentati dal Direttore della UOC ABS dott. Gianluca Moretti, nato a Firenze (FI) il 28/06/1977 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583, P.I. 01033011006 (altrimenti detta anche committente, IFO, Stazione appaltante);

e

La **AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.** con sede in via Piero Gobetti n. 2/c, cap. 20063, Cernusco Sul Naviglio, (MI), P.IVA 12785290151 rappresentata da Dario Maria Marzorati in qualità di legale rappresentante domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale della società e, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it](mailto:agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it) (altrimenti detto Affidatario, Fornitore, Operatore economico).

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di reagenti per il completamento di indagini immunoistochimiche farmacodiagnostica occorrenti alla UOC ANATOMIA PATOLOGICA IRE, così come dettagliatamente specificato nel capitolato tecnico.

## **2. Norme tecniche di riferimento**

Nell'esecuzione delle forniture inerenti il presente Contratto si dovranno rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie, e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

## **3. Durata e penali**

Tutte le attività dovranno essere svolte e concluse entro i tempi di seguito indicati: 28/02/2025.

IFO si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere al riguardo.

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati, determina l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, come indicato al successivo articolo 13.

Le spese sostenute da IFO per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno dare luogo all'escussione della cauzione.

## **4. Stipulazione del contratto**

La stipulazione avviene a seguito della ricezione (avvenuta consegna), da parte della Stazione Appaltante, della PEC contenente il file della presente lettera-contratto,

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario. Il documento, sottoscritto anche dal rappresentante degli IFO, appositamente incaricato, verrà, quindi, ritrasmesso alla società aggiudicataria quale atto conclusivo.

## **5. Modalità di esecuzione**

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni oggetto del contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso da IFO e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali di IFO in attesa del collaudo o accettazione dei prodotti, fatto salvo il caso in cui il danno sia chiaramente imputabile a IFO.

Ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/2006 il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Qualora il fornitore non dovesse adempiere, è diritto di IFO provvedervi rivalendosi sulle somme dovute al fornitore o sul deposito cauzionale. È fatto salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

## **6. Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale è determinato in € **141.847,32**, (centoquarantunomilaottocentoquarantasette-virgola-trentadue), esclusa IVA al 22%.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione, compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative, comprese quelle che eventualmente saranno emanate in corso di esecuzione del servizio.

La **AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.** non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, pertanto con il pagamento del suddetto corrispettivo, lo stesso si dichiara soddisfatto di ogni sua pretesa.

Il compenso per le prestazioni oggetto dall'appalto sarà liquidato in base agli ordinativi emessi previa verifica della regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento di Regolarità Contributiva.

## **7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella *“Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”* datata 21/03/2022, già depositato agli atti d'ufficio della Stazione Appaltante, con la quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intende espressamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

## **8. Termini e modalità di pagamento**

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice Univoco UFWFGB - CIG: 909802039D, oltre al numero del protocollo del contratto e l'oggetto dell'appalto.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, *“scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972”* così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente

*all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment".*

L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.

## **9. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della prestazione in oggetto è individuato nel Dottorssa Carol Scioscia (**carol.scioscia@ifp.it**), alla quale fare riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione.

## **10 - Cauzione**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario ha costituito apposita garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e relativo correttivo D.Lgs n. 56/2017, dell'importo contrattuale.

Pertanto, l'importo garantito, calcolato in riferimento al ribasso offerto, è di € **7.092,37**.

Detta garanzia viene prestata mediante ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 2, del D.lgs n. 50/2016, dalla Banca Intesa San Paolo S.P.A., sita in Monza, in Via Martini delle Foibe n.3 cap 20900.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento di apposita comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

## **11. Assicurazione**

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa in corso di validità.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione della prestazione. Nessun altro onere potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo.

## **12. Recesso**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nell'esecuzione delle prestazioni affidate, previo pagamento di quelle eseguite.

## **13. Risoluzione**

La risoluzione è disciplinata dall'art. 108 del Codice.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante P.E.C. e/o raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

IFO si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- 2) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale complessivo;
- 3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione definitiva, in esito all'escussione della stessa, ove prestata;
- 4) violazione del divieto di cessione a terzi del contratto;
- 5) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di IFO;
- 6) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento delle prestazioni.

La risoluzione in tali casi opera allorquando IFO comunichi per iscritto con P.E.C. e/o raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 C.C.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, detratte le eventuali penalità.

#### **14. Cessione del contratto e dei crediti**

È fatto divieto assoluto al soggetto affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

È ammessa la cessione del credito ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **15. Subappalto**

In materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### **16. Spese del contratto**

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione della presente lettera, dichiara di assumerle. Inoltre grava in capo all'Operatore Economico il pagamento delle Marche da bollo da doversi versare in ragione della stipula del presente contratto; esse constano in due marche da bollo dal valore di 16 euro cadauna da pagare mediante modello F23.

#### **17. Controversie e foro competente**

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

#### **18. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati di codesto Operatore economico forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

Il trattamento dei dati potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'IFO.

L'operatore economico dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento della prestazione di cui al presente contratto.

**Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'operatore economico dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 3, 10, 12, 13, 14 e 17 che, pertanto approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.**

ESTENSORE  
Dott.ssa Neri Grazia

Il Direttore della UOCABS  
Dott. Gianluca Moretti